

HT SRL
VIA MOSCOVA 13
20121 MILANO (MI)

Egr. Sig.
POZZI CHRISTIAN
VIA PIEMONTE 14/A
20900 MONZA (MB)
MILANO, 01/04/2014

OGGETTO: Informativa dell'esistenza di un trattamento dati personali.

La informiamo, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico Privacy) che lo scrivente Datore di Lavoro ha la necessità di raccogliere ed utilizzare una serie di Suoi dati personali ai fini dell'instaurazione e successiva gestione del rapporto di lavoro.

Tali dati personali potranno riguardare Lei o i Suoi familiari e Le saranno richiesti o comunque potranno essere da Lei autonomamente comunicati perché necessari per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione oltre che per ogni adempimento di legge, contratto e di regolamento nei confronti degli Istituti Previdenziali ed assistenziali e dell'Amministrazione Finanziaria. I dati personali in questione saranno trattati su supporto magnetico e cartaceo, da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge sulla Privacy. Saranno impiegate misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati in argomento, per esclusive ragioni funzionali, nell'ambito di esecuzione del contratto verranno comunicati al centro elaborazione dati: GDA Service sas di Dott. Luca Cozzi & C., con sede legale in Paderno D., via Roma 84 e con sede operativa in Milano Piazza Castello 2.

I dati personali trattati sono indispensabili per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto di lavoro. Per la quasi totalità, sono dati obbligatori per legge, il rifiuto a fornire dette informazioni o il mancato consenso al loro trattamento, rendono impossibile l'esecuzione di operazioni a diretto interesse del lavoratore dipendente quali: predisposizione della busta paga, versamenti previdenziali e fiscali.

In occasione del trattamento dei Suoi dati, il datore di lavoro potrà, a seguito di Sua segnalazione, venire a conoscenza di informazioni che la legge definisce "sensibili" in quanto idonee a rilevare:

- stato di salute (es. malattie, infortuni, maternità);
- adesione ai sindacati;
- adesione a partiti politici (es. permessi per cariche elettive);
- convinzioni religiose (es. richiesta fruizione permessi per festività religiose).

Tali dati potranno essere trattati soltanto previo consenso scritto dell'interessato.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Datore di Lavoro HT SRL direttamente o nella persona del proprio Legale Rappresentante.

La preghiamo di restituirci firmata copia della presente, come: ricevuta dell'informativa, consenso espresso al trattamento dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili, consenso alla comunicazione dei dati al Centro di Elaborazione Dati esterno.






- Firma del Datore di Lavoro :

- Firma del Dipendente per ricevuta dell'informativa:

- Firma del Dipendente per consenso al trattamento di dati sensibili:

- Firma del Dipendente per estensione del consenso al CED:

Segue : i diritti dell'interessato

ACCORDO INDIVIDUALE SULLA FRUIZIONE DELLE ROL E DELLE EX FESTIVITA'

Il Datore di Lavoro HT SRL, con sede legale in MILANO, VIA MOSCOVA 13 (MI), codice fiscale 03924730967
(di seguito il Datore di Lavoro)

ed

Il/la Signora POZZI CHRISTIAN, codice fiscale PZZCRS81R31F704L, residente in MONZA (MB), VIA PIEMONTE 14/A
dipendente dell'anzidetto Datore di Lavoro (di seguito il Dipendente)

premessò

- che tra le Parti è intercorrente un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 01/04/2014;
- che il Datore di Lavoro si impegna a far godere i permessi per ROL ed ex festività, come da richieste del Dipendente, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive;
- che il Dipendente ha interesse a conservare il diritto alla fruizione degli anzidetti permessi anche laddove fossero decaduti in quanto non fruiti nei termini previsti dal CCNL applicato;

ciò premessò le Parti convengono quanto segue:

- 1) Le ore di permesso per ROL ed ex festività che matureranno nel corso del rapporto di lavoro potranno essere fruiti entro la data di cessazione;
- 2) L'eventuale monte ore non fruito sarà monetizzato al momento della cessazione.

MILANO, 01/04/2014

Dipendente



POZZI CHRISTIAN

Datore di Lavoro



HT Srl
SEDE LEGALE: VIA MOSCOVA, 13 - MILANO
P. IVA/C.F. 03924730967
PH. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946

HT SRL

HT SRL
VIA MOSCOVA 13
20121 MILANO (MI)

Gentilissimo/a
POZZI CHRISTIAN
VIA PIEMONTE 14/A
20900 MONZA (MB)

**INFORMATIVA 2007 SULLA DESTINAZIONE DEL TFR
ai lavoratori dipendenti assunti dal 1° gennaio 2007**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, entro sei mesi dalla data della Sua assunzione, Lei dovrà decidere la destinazione del Suo TFR che maturerà.

Le scelte a Sua disposizione sono due:

- a) conferire il TFR ad un fondo pensione e, in tal modo, aderire alle forme pensionistiche complementari (in tal caso, si tratta di una scelta irrevocabile);
- b) conservare il TFR presso l'Azienda, rinunciando ad una pensione integrativa (in tal caso, si tratta di una scelta successivamente revocabile). Si precisa che, nel caso di lavoratori dipendenti di aziende che abbiano alle dipendenze almeno 50 addetti, il TFR dovrà essere versato ad un fondo istituito presso l'INPS, con finalità di gestione per conto dello Stato.

Nell'uno e nell'altro caso, potrà formalizzare la Sua scelta sottoscrivendo e consegnandoci entro i sei mesi dalla Sua assunzione apposito modello.

Nel caso in cui, entro il predetto termine, Lei non dovesse esprimere alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti, provvederemo a trasferire il Suo TFR:

- a) alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverse modalità per le aziende che avessero diversamente disposto con accordo aziendale;
- b) in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR maturando sarà trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- c) in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi, di cui i lavoratori siano destinatari, il TFR verrà trasferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

Data 17/4/2014



Si dichiara di ricevere, in data odierna, l'informativa, ai sensi dell'Art.8, comma 8, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sulla destinazione del TFR che maturerà, contenente informazioni sulle diverse scelte disponibili sul conferimento del TFR maturando.

Per ricevuta: data 17/4/2014

Firma _____

Ditta: HT SRL
Dipendente: POZZI CHRISTIAN

RISERVATO AI RAPPORTI DI LAVORO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Il sottoscritto dichiara di non aver avuto un precedente rapporto di lavoro

Ai fini dell'applicazione delle detrazioni, richiede:

- che la detrazione minima sia applicata interamente e non rapportata alla durata del rapporto di lavoro (1a)
- avvalendosi della facoltà prevista dal D.P.R. 600/1973, art. 23 c. 4, ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali per l'anno in corso, di considerare anche le somme corrisposte, le ritenute operate e le detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro (seguirà relativa certificazione).

Per quanto attiene la situazione familiare, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, con riferimento al/ai precedente/i rapporto/i dichiara quanto segue:

- conferma della situazione familiare esposta altra situazione di cui dà specifica indicazione

DICHIARA, INOLTRE

Sulle somme di "Trattamento di fine rapporto", "Indennità equipollenti" e "Altre indennità e somme" connesse alla cessazione del rapporto di lavoro:

- di non aver fruito, nell'anno d'imposta in corso, delle detrazioni, previste dall'art. 2 comma 514 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. (2a)
- in ottemperanza all'articolo 8 comma 6 del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) comunicato (3a):

data di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007

□ □ □

contributi di previdenza complementare versati dalla data di prima occupazione se successiva al 1/1/2007 €

□ □ □ □ □

Data □ □ □

Firma _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE RISERVATA AI LAVORATORI CON RAPPORTI DI LAVORO INFERIORI ALL'ANNO

(1a) RAPPORTI DI LAVORO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO - Applicazione detrazione minima

L'art. 13 comma 1 del DPR 917/86 prevede che, per un reddito complessivo non superiore a 8.000,00 euro (al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze), una "detrazione minima". Al lavoratore è riconosciuta la possibilità di richiedere l'applicazione di tale detrazione in misura intera qualora non ne abbia usufruito e non ne usufruirà tramite altro datore di lavoro.

(2a) DETRAZIONE TFR - INDENNITA' EQUIPOLLENTE E ALTRE INDENNITA' E SOMME

La detrazione forfettaria di cui ai commi 1 e 4 del D.M. 20 marzo 2008 (Decreto attuativo dell'art. 2 comma 514 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007) è riconosciuta dal sostituto d'imposta in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. I soggetti beneficiari sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo d'imposta.

(3a) LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

A) Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato"

- La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir (con esclusione di tutti quelli indicati nel comma 2, lettera a)) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir.

1) APPLICAZIONE ALIQUOTA PIU' ELEVATA

E' facoltà del percipiente richiedere l'applicazione di un'aliquota più elevata di quella derivante dall'applicazione dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73.

B) Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia

2) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

3) CONIUGE MANCANTE

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

4) FIGLI A CARICO

Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Il dipendente o collaboratore deve indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap e, se di età inferiore ai tre anni specificarne la data di nascita. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:

- in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo.
- se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;
- in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario.
- in caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori.

La Finanziaria 2008 (Legge 244/07) all'art. 1 c. 221 ha stabilito che, i lavoratori dipendenti e assimilati, per beneficiare delle detrazioni d'imposta sono tenuti a dichiarare annualmente, al sostituto d'imposta, di averne diritto indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone fiscalmente a carico. Anche i lavoratori extracomunitari residenti che vogliono fruire di dette detrazioni devono, quindi, richiedere l'attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate i quali rilasceranno il codice previa visione della documentazione prevista dalla Legge 296/2006 (*)

(*) I cittadini extracomunitari che richiedono, secondo l'articolo 1 comma 1325 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseruzione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dall'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseruita come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Per i soggetti non residenti, l'articolo 1 comma 1324 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 dispone che le detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli e altri familiari) di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (L. n°220 del 13/12/2010 - art.1 c. 54), a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con l'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite del suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

5) ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Cc e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2 che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L'ammontare della detrazione spettante va ripartita, "pro quota", tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà richiamare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui si può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale).

Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 di cui ai punti 1, 2 e 3:

- vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione di quello complessivo;
- non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

6) ULTERIORE DETRAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione. Tale detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

C) VALIDITA'

L'art. 23 D.P.R. n. 600 dispone che le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, sono effettuate se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni dichiarate.